



Il nuovo credito d'imposta per sanificazioni e DPI

L'articolo 32 della **legge n. 106 del 23 luglio 2021** con cui è stato convertito il decreto "Sostegni bis" ha confermato un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI), riproponendo in sostanza l'agevolazione già riconosciuta con l'art. 125 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio sono state fornite le indicazioni per fruire del credito d'imposta e sono stati approvati il modello di domanda e le relative istruzioni.

Soggetti beneficiari

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, tra cui rientrano chiaramente anche le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al credito d'imposta non solo quelli titolari di P.IVA ma anche quelli dotati di solo Codice Fiscale.

Spese ammissibili

Il provvedimento riconosce ammissibili le seguenti spese:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
- c) l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa dei 200 milioni di euro all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento

Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 compilando il modello di "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui sopra.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà individuata la percentuale di credito riconosciuta mediante modello F 24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore all'ammontare massimo spettante determina lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate

In allegato modello e istruzioni.